Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026

RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) di cui alla deliberazione n. 397/2025/R/rif del 05 agosto 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)

Comune di Guidizzolo

Fides Advisory srl - via Malta 7/C - Torre Kennedy - 25124 Brescia – P. Iva: 04736140981
E: valeriano.ravelli@fidesadvisory.it T:030 224548

Sommario

1. Premessa e inquadramento normativo 3

2. Attività di validazione 5

2.1 Verifica di cui all'art.30.1 lettera a) del MTR-3 7

2.2 Rispetto delle Verifica di cui all'art.30.1 lettera b) del MTR-3 7

3. Esiti dell'attività di validazione svolta 10

Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026

Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026

1. Premessa e inquadramento normativo

Con la Deliberazione 397/2025/R/rif "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*" del 05 agosto 2025 l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3).

Il MTR-3 disciplina la metodologia e i criteri di elaborazione del PEF 2026-2029.

Il PEF è il Piano Economico Finanziario, sviluppato su un orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del terzo periodo regolatorio), che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

L'Autorità ha confermato l'impostazione generale del Metodo Tariffario Rifiuti prevedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, validati e desumibili dalle fonti contabili obbligatorie (anno a-2); le entrate tariffarie sono soggette al limite alla crescita che si differenzia in relazione degli obiettivi di miglioramento della qualità o ampliamento e/o modifica del perimetro gestionale.

Gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Autorità per la definizione del MTR-3 sono:

- Determinazione n.1/2025 del 7 novembre 2025 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative*", in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.4 della deliberazione 397/2025/R/RIF, ha adottato i seguenti schemi tipo:
  a. il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 di cui all'*Allegato 1*;
  b. lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'*Allegato 2*;
  c. lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'*Allegato 3*, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'*Allegato 4*.
- Deliberazione 480/2025/R/rif del 4 novembre 2025: "*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)*"

Il comma 7.4 del MTR-3 precisa che "*gli Enti Territorialmente Competenti, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori*"

L'articolo 30 dell'Allegato A del MTR-3 prevede che il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente (Ente Territorialmente Competente), il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti.

L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite (art. 30.2 MTR-3).

Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli (art. 30.3 MTR-3).

Nell'ambito tariffario oggetto di validazione, l'Ente Territorialmente Competente coincide con il Comune che assume la duplice funzione di Gestore del servizio ed Ente Territorialmente Competente. Nel rispetto del principio di terzietà, previsto dall'art.7.4 del MTR-3, l'attività di validazione del PEF 2026-2029 è stata affidata alla

Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026

Società **FIDES ADVISORY SRL**, la quale si dichiara indipendente ed equidistante dai soggetti Gestori che hanno elaborato il Piano Economico Finanziario.

Si fa presente che l'attività di validazione non costituisce una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci dell'Ente Territorialmente Competente o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, non si intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o un' asseverazione dei dati forniti.

Il presente documento esprime la validazione nei limiti e stante le osservazioni indicate con riferimento alla sola documentazione ricevuta dall'Ente Territorialmente Competente e dai gestori del servizio che operano nell'ambito tariffario. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione Arera 395/2025/R/rif del 05 agosto 2025.

2. Attività di validazione

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Deliberazione ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto l'MTR-3.

Ai fini dell'attività di validazione è stata acquisita la seguente documentazione:

- Comune
  - Allegato_1_-_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029
  - Allegato_2_-_Relazione_di_accompagnamento_2026-2029
  - Allegato_4_-_Dichiarazione_Veridicita_Comuni
  - Ulteriore documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale alle attività di validazione
- Ente Territorialmente Competente
  - Allegato_1_-_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029
  - Allegato_2_-_Relazione_di_accompagnamento_2026-2029
  - PEF 2024/2025 approvato

Non si riscontrano documentazioni mancanti rispetto a quelle obbligatorie prevista dall'Autorità.

Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026

Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026

Il soggetto deputato dal Comune ha quindi proceduto ad effettuare l'attività di validazione del PEF, mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata la rispondenza dei dati economici con le scritture contabili, sui dati trasmessi dal gestore riguardo all'anno a e sui successivi anni relativi al periodo MTR-3.

A livello descrittivo, nella relazione trasmessa dal gestore unitamente al PEF c.d. "grezzo", l'attività svolta dal gestore di riclassificazione dei costi è indicata correttamente, così come i costi del Comune risultano correttamente derivanti da fonti contabili obbligatorie e sono stati attribuiti nelle singole voci di costo enucleati nella relazione di accompagnamento.

La verifica della metodologia di applicazione dell'MTR-3 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente;
- il gestore ha descritto nella relazione di accompagnamento della tabella PEF:
  - ✓ il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per consentire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - ✓ il modello gestionale e organizzativo e i livelli di qualità del servizio.
- il gestore ha allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle fonti obbligatorie e calcolato le componenti a conguaglio.

A partire dai dati precedentemente descritti l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- la ricezione e analisi del PEF "grezzo" da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dall'MTR-3.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato che il PEF comporta un incremento tariffario all'interno del limite alla crescita previsto dall'MTR-3. I valori riscontrati secondo la metodologia esposta al punto precedente permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Non è stato necessario effettuare le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 - perché non ricadono nel perimetro gestionale dei gestori gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili

alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata".

2.1 Verifica di cui all'art.30.1 lettera a) del MTR-3

L'attività finalizzata alla verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del Gestore si è svolta verificando:

- la documentazione contabile ed i documenti ricevuti dall'Ente Territorialmente Competente;
- analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con i PEF del secondo periodo regolatorio approvati;

I dati inseriti nel PEF di competenza del Comune risultano riconciliati con i valori di bilancio risultanti dalle fonti contabili obbligatorie, nel dettaglio:

- valori risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'ente, il quale ha indicato anche i costi per servizi connessi a meri prestatori d'opera e i suoi costi interni;
- i costi non direttamente riferiti al servizio di gestione rifiuti risultano imputati con criteri di proporzionalità sulla base di driver;
- la mancata valorizzazione dell'IVA in quanto nell'ambito tariffario è applicata la tariffa corrispettiva;
- detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025.

I costi inseriti nel PEF sono stati determinati in conformità dell'art. 8 del MTR-3 e sono riconducibili all'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie, salvo per le componenti di natura previsionale.

Le risultanze delle verifiche effettuate consentono di esprimere una **valutazione positiva** con riferimento alla coerenza e congruità dei dati riportati nel PEF rispetto ai valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali del Gestore.

2.2 Rispetto delle Verifica di cui all'art.30.1 lettera b) del MTR-3

L'attività finalizzata alla verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 ha evidenziato quanto segue:

- ✓ non si rilevano avvicendamenti gestionali, pertanto, non si è fatto ricorso a stime o riparametrazioni di dati;

Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026

Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026

- ✓ non si rilevano attività esterne al ciclo integrato RU sottoposto a regolazione dell'Autorità;
- ✓ si rileva l'esclusione delle poste rettificative in applicazione dell'art.1 del MTR-3;
- ✓ non vi sono oneri e ricavi afferenti, o comunque attribuibili, alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata;
- ✓ costi operativi di natura previsionale:
  - non sono state valorizzate le componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$ e $COnew_{TF,a}^{exp}$
  - non sono state valorizzate le componenti le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$
  - non sono state valorizzate le componenti la componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$
  - non sono state valorizzate le componenti le componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$
  - sono state valorizzate le componenti le componenti $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$
  - non sono state valorizzate le componenti le componenti $CO_{ANT,TV,a}$ e $CO_{ANT,TF,a}$
- ✓ modulazione del fattore di sharing:
  - sono state effettuate le valutazioni in merito:
    - al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1,a$);
    - al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2,a$);
  - l'Ente Territorialmente Competente ha definito il fattore di sharing nel corretto intervallo di riferimento sulla base delle valutazioni attribuite ai coefficienti γ1 e γ2;

- ✓ è rispettato il limite alla crescita delle entrate tariffarie $(\Sigma Ta/\Sigma Ta{-}1\ ) \leq (1+\rho a)$;

  è stato valorizzato il coefficiente di potenziamento del servizio $K_a = Kreg,_a + Kcom,_a$
  - è stato valorizzato il coefficiente $Kreg,_a$
  - non è valorizzato il coefficiente $Kcom,a$

- ✓ è stato definito il $CUeffa{-}2$ sulla base dei valori consuntivi a-2;
- ✓ è stato valorizzato il Benchmark di riferimento;

- ✓ sono state valorizzate le grandezze fisico tecniche;
- ✓ non è stato valorizzato il coefficiente $CRIa$;
- ✓ è stato determinato il coefficiente di recupero di produttività $Xa=Xreg,a+Xcom$;
  - è stato valorizzato il coefficiente $Xreg_{,a;}$
  - non è valorizzato il coefficiente $Xcom,a$;

- ✓ valorizzazione delle immobilizzazioni:
  - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno *(a-2)*, acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni;
  - la ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno *(a-2)* è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite;
  - non sono valorizzati cespiti di proprietari diversi dal soggetto Gestore;
  - non è stata modificata la vita utile regolatoria dei cespiti;
  - non sono state valorizzate immobilizzazioni in corso;

- ✓ il Comune ha valorizzato la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti nel limite del valore massimo pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità;

- ✓ sono state valorizzate le componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a,;}$

- ✓ è stato calcolato il conguaglio per l'aggiornamento dei parametri finanziari (comma 20.1 lettera i) del MTR-3) in quanto per l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 2024-2025 è stato valorizzato il Wacc pari al 5,60% (Delibera 68/2022/R/rif);

- ✓ è stato valorizzato il macro-indicatore *R1*–"*Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi*" di cui all'articolo 6 della RQRT;

- ✓ è stato valorizzato il macro-indicatore *R2* – "*Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica*" di cui all'articolo 7-bis della RQTR;

Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026

Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026

- ✓ è stato definito il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata l'indicatore H_a ;

- ✓ è stato applicato l'art.4.5 della Delibera 397/2025/R/rif non riconoscendo in modo integrale alcune componenti di costo; la scelta dell'Ente Territorialmente Competente è avvenuta in accordo e con procedura partecipata con il gestore;

- ✓ sono state valorizzate le Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025.

3. Esiti dell'attività di validazione svolta

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e tenuto conto della documentazione esaminata ritenuta sufficiente e appropriata la Società scrivente valida il Piano Economico Finanziario 2026/2026 dell'ambito tariffario e attesta:

- il rispetto generale della metodologia di calcolo che risulta coerente con le disposizioni contenute nei provvedimenti emanati da ARERA;
- la condizione di equilibrio economico finanziario in quanto non si riscontrano fattori per cui possa essere pregiudicato l'equilibrio economico finanziario della gestione, né il gestore ha evidenziato tale rischio nella propria relazione accompagnatoria;
- la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- il valore delle entrate tariffarie per le annualità 2026/2029:

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	467.507	470.606	484.606	484.606
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	318.285	329.253	329.570	333.257
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**785.793**	**799.858**	**814.176**	**817.862**

	2026	2027	2028	2029
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	467.507	470.606	484.606	484.606
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	292.368	287.817	322.923	326.609
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	**759.876**	**758.423**	**807.528**	**811.215**

La presente relazione viene trasmessa all'Ente territorialmente competente per gli adempimenti di propria competenza come previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Brescia, 21/07/2026

Il responsabile della validazione

Dott. Valeriano Ravelli

Ravelli Valeriano

Firmato digitalmente da: VALERIANO RAVELLI
Data: 21/07/2026 09:44:58

Comune di Guidizzolo - Protocollo (E) n.0009907/2026 del 21-07-2026